

Riepilogo

Motivo della revisione

La presente revisione dell'OLR 1 si giustifica con la pubblicazione il 28 febbraio 2014 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (UE) n. 165/2014¹, il quale, fra l'altro, semplifica le norme riguardanti il odocronografo e introduce alcune novità puntuali, modificando al tempo stesso l'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006². La maggior parte delle novità entrerà in vigore nell'Unione europea non prima del 2 marzo 2016. Tuttavia, alcuni (pochi) adeguamenti, tra cui la modifica summenzionata, saranno effettivi già dal 2 marzo 2015. In considerazione dell'imminente integrazione del Regolamento (UE) n. 165/2014 nell'ambito dell'accordo sui trasporti terrestri (ATT)³ e al fine di evitare distorsioni della concorrenza, in una prima fase l'OLR 1 verrà adeguata, con la presente revisione, al diritto dell'Unione europea in vigore dal 2 marzo 2015. Ulteriori adeguamenti avranno luogo nell'ambito di future revisioni di ordinanze.

Modifica del campo d'applicazione dell'OLR 1 e dell'articolo 4 capoverso 1 lettera h OLR 1

Il Regolamento (UE) n. 165/2014 introduce nell'articolo 3 aa) del Regolamento (CE) n. 561/2006 una nuova deroga, la quale esclude dall'ambito di applicazione del suddetto Regolamento (CE) i veicoli o le combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t impiegati per il trasporto di materiale, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dalla sede dell'impresa, a condizione che la loro guida non costituisca l'attività principale del conducente. La deroga sarà recepita nel diritto svizzero al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

Adeguamento delle prescrizioni d'uso dell'odocronografo, integrazione dell'articolo 14b capoverso 1 lettera a OLR 1

L'articolo 34 paragrafo 7 secondo comma del Regolamento (UE) n. 165/2014, che nell'UE si applicherà parimenti dal 2 marzo 2015, prevede che il conducente sia dispensato dall'obbligo di introdurre nel tachigrafo digitale il simbolo del Paese in cui inizia la sua giornata di lavoro e il simbolo del Paese in cui la termina se il tachigrafo collegato a un servizio di posizionamento satellitare registra automaticamente queste informazioni. L'articolo 14b capoverso 1 lettera a OLR 1, che non prevede questa limitazione, dovrà essere adeguato di conseguenza. Contemporaneamente saranno riordinati i capoversi 1 e 2.

¹ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU UE L 60 del 28.02.2014, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio; GU UE L 102 dell'11.04.2006, pag. 1.

³ Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002; RS 0.740.72.